



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONTE PASUBIO"

Via Dante, 1 – 36036 TORREBELVICINO (Vicenza)

☎ tel. 0445/660086 – 📠 fax 0445/570090

e-mail: viic83600t@istruzione.it - viic83600t@pec.istruzione.it

Sito: www.icmontepasubio.edu.it

Cod. Scuola VIIC83600T – Cod. fiscale 83002730246 - Cod.IPA. istsc_viic83600t - C.U.U. I.P.A. UF8510



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei conti, agli atti della Scuola con Verbale n. 2020/003 del 01/12/2020


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONTE PASUBIO"
Via Dante, 1 – 36036 **TORREBELVICINO** (Vicenza)

tel. 0445/660086 – fax 0445/570090

e-mail: viic83600t@istruzione.it - viic83600t@pec.istruzione.itSito: www.icmontepasubio.edu.it

Cod. Scuola VIIC83600T – Cod. fiscale 83002730246 - Cod.IPA. istsc_viic83600t - C.U.U. I.P.A. UF8510


**IPOSTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE**

Il giorno **13.11.2020** alle ore **08,15** nel locale di **Presidenza** viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'**Istituto Comprensivo Statale "Monte Pasubio" di TORREBELVICINO**

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Prof. Antonio STANZIONE

PARTE SINDACALE

R.S.U.

Pers. Doc. Francesca CASA.....

Pers. Doc. Paola DELLAI.....

Pers. ATA Romina BERNA.....

SINDACATI

FLC/CGIL.....

SCUOLA

CISL/SCUOLA.....

TERRITORIALI

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONTE PASUBIO"

Via Dante, 1 – 36036 TORREBELVICINO (Vicenza)

tel. 0445/660086 – fax 0445/570090

e-mail: viic83600t@istruzione.it - viic83600t@pec.istruzione.it

Sito: www.icmontepasubio.edu.it

Cod. Scuola VIIC83600T – Cod. fiscale 83002730246 - Cod.IPA. istsc_viic83600t - C.U.U. I.P.A. UF8510



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 quanto alla parte normativa e per l'a.s. 2020/21 la parte economica.
Gli effetti regolamentari decorrono dalla data odierna e restano in vigore fino alla stipula di nuova contrattazione, salvo diverse e nuove disposizioni di Legge.
3. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.

3. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e

CE AS BR

RD

comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).


Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nel corridoio d'accesso alla sala insegnanti delle Sedi Scolastiche dell'Istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale le sale docenti dell'Istituto con possibilità di uso del Pc e delle periferiche – per le Assemblee può essere usato il locale sottopalestra della sede centrale di Torrebelficino, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.



Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico della sede centrale, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di

sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

2. In caso di sciopero, per garantire i servizi minimi essenziali saranno adibite le seguenti unità di personale ATA:
 - Per garantire l'effettuazione delle valutazioni intermedie e/o finali:
 - o n. 1 assistente amministrativo;
 - o n. 1 collaboratore scolastico;
 - o il DSGA (o, in sua vece, un Assistente Amministrativo) nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato adempimento comporti responsabilità da parte dell'Istituzione scolastica verso terzi;
 - Per garantire l'effettuazione degli esami finali, di qualifica e di Stato:
 - o n. 1 assistente amministrativo;
 - o n. 1 collaboratore scolastico;
 - Per garantire il pagamento degli stipendi e qualsiasi salario accessorio per prestazioni lavorative per dipendenti, a qualsiasi titolo, nei termini stabiliti dalla contrattazione nazionale ed integrativa d'Istituto:
 - o n. 1 assistente amministrativo;
 - o n. 1 collaboratore scolastico;
 - o il DSGA (o, in sua vece, un Assistente Amministrativo) nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato adempimento comporti responsabilità da parte dell'Istituzione scolastica verso terzi.
3. La scelta del personale ATA che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA, a ciò delegato dal Dirigente, o in caso di adesione di questi dal dirigente stesso, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, in mancanza o se in numero non sufficiente, del criterio della rotazione.
4. La rotazione avviene secondo l'ordine alfabetico del cognome e partendo dal lavoratore successivo all'ultimo collega storicamente individuato.
5. Obblighi dei collaboratori scolastici addetti all'apertura e chiusura degli edifici scolastici, sia per la sede centrale che per le succursali, in caso di mancata dichiarazione circa l'adesione o meno allo sciopero, devono consegnare le chiavi al Dirigente Scolastico il giorno prima.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Ore eccedenti personale docente

6. Per la scuola primaria le ore eccedenti costituiscono fatto eccezionale e finalizzato soprattutto, ma non solo, alla copertura della prima ora; vengono prestate a seguito di dichiarata disponibilità dei docenti interessati.
7. Per la scuola secondaria la disponibilità dei docenti ad effettuare ore eccedenti va indicata nel quadro orario settimanale.

Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL 2006-2009.
2. I relativi compensi possono essere a carico di:
 1. FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico;
 2. Progetto di sede o di Istituto.

Art. 16– Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

- a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta;
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
 - c. disponibilità espressa dal personale;
 - d. graduatoria interna.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
 - In caso di assenza dei Collaboratori Scolastici, la sostituzione avviene dal primo all'ottavo giorno con personale in servizio utilizzando tutte le forme contrattuali a disposizione, successivamente si provvederà alla nomina come da normativa.
 - In caso di assenza di Assistenti Amministrativi, la sostituzione avviene come previsto da normativa vigente.
 4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
 5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL 2006-2009.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti *ad esempio*:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**CAPO I - NORME GENERALI****Art. 20 – Risorse**

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del Dirigente, o a seguito di variazione del P.A., da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Le risorse finanziarie, date dall'Assegnazione del MIUR al momento accertata e dalle economie, disponibili per il presente contratto ammontano ad € 79.666,47 (Lordo Stato).

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

ATTIVITA' FINALIZZATE	COMPETENZA		ECONOMIE		TOT.	
	LS	LD	LS	LD	LS	LD
	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327
a. Convenzione EE.LL.Funz.Miste ATA	€ 7.436,20	€ 5.603,77	€ -	€ -	€ 7.436,20	€ 5.603,77
b. Aree a rischio: Ass.ne art. 9	€ 759,34	€ 572,22	€ 1.296,97	€ 977,37	€ 2.056,31	€ 1.549,59
c. Funzioni strumentali al POF	€ 4.302,23	€ 3.242,07	€ -	€ -	€ 4.302,23	€ 3.242,07
d. Incarichi specifici del personale ATA	€ 2.575,34	€ 1.940,72	€ -	€ -	€ 2.575,34	€ 1.940,72
d. Integrazione MOF secondo Intesa 02/10/2014 incarichi al personale titolare di posizioni economiche ATA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
f. Ore eccedenti sostituzioni colleghi	€ 2.204,58	€ 1.661,33	€ 3.923,89	€ 2.956,96	€ 6.128,47	€ 4.618,29
g. CSS	€ 1.112,15	€ 838,09	€ 1.118,78	€ 843,09	€ 2.230,93	€ 1.681,18
	€ 18.389,84	€ 13.858,20	€ 6.339,64	€ 4.777,42	€ 24.729,48	€ 18.635,62

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO**Art. 22 – Finalizzazione del salario accessorio**

1. Coerentemente con le previsioni di Legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono

suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

Le risorse del Fondo d'Istituto dell'a.s. 2020/2021 sono determinate come segue:

DETERMINAZIONE RISORSE FIS	COMPETENZA		ECONOMIE		TOT.	
	LS	LD	LS	LD	LS	LD
	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327
a. ATA Avanzo anni scolastici precedenti a disposizione	€ -	€ -	€ 182,81	€ 137,76	€ 182,81	€ 137,76
b. DOCENTI Avanzo anni scolastici precedenti a disposizione	€ -	€ -	€ 2.936,13	€ 2.212,61	€ 2.936,13	€ 2.212,61
c. Assegnazioni A.S. 2020/21 (Nota prot.n.23072 del 30/09/2020) (**)	€ 38.632,30	€ 29.112,51	€ -		€ 38.632,30	€ 29.112,51
(**) Decurtazione parte variabile a carico FIS Ind.tà Direzione DSGA per organico diritto	-€ 4.140,24	-€ 3.120,00	€ -	€ -	-€ 4.140,24	-€ 3.120,00
SUBTOTALE ASSEGNAZIONE FIS	€ 34.492,06	€ 25.992,51	€ 3.118,94	€ 2.350,37	€ 37.611,00	€ 28.342,88
RISORSE COMPLESSIVE	€ 38.632,30	€ 29.112,51	€ 3.118,94	€ 2.350,37	€ 41.751,24	€ 31.462,88

2. Le risorse, come sopra quantificate, sono così suddivise:

SUDDIVISIONE RISORSE	COMPETENZA		ECONOMIE		TOT.	
	LS	LD	LS	LD	LS	LD
	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327
FIS A.S. 2020/21 (Nota prot.n.23072 del 30/09/2020) (**)	€ 38.632,30	€ 29.112,51	€ 3.118,94	€ 2.350,37	€ 41.751,24	€ 31.462,88
(**) Decurtazione parte variabile a carico FIS Ind.tà Direzione DSGA per organico diritto	-€ 4.140,24	-€ 3.120,00	€ -	€ -	-€ 4.140,24	-€ 3.120,00
RISORSE COMPLESSIVE	€ 34.492,06	€ 25.992,51	€ 3.118,94	€ 2.350,37	€ 37.611,00	€ 28.342,88
a. Budget per ATA pari al 20%	€ 6.898,41	€ 5.198,50	€ 182,81	€ 137,76	€ 7.081,22	€ 5.336,26
b. Budget per DOC pari al 80%	€ 27.593,65	€ 20.794,01	€ 2.936,13	€ 2.212,61	€ 30.529,78	€ 23.006,62
RISORSE COMPLESSIVE	€ 34.492,06	€ 25.992,51	€ 3.118,94	€ 2.350,37	€ 37.611,00	€ 28.342,88

3. Viene aggiunto il Bonus valorizzazione merito personale scolastico suddiviso con le stesse percentuali del FIS e allo stesso aggiunto (vedi art. 29):

SUDDIVISIONE RISORSE	COMPETENZA		ECONOMIE		TOT.	
	LS	LD	LS	LD	LS	LD
	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327
Valorizzazione merito A.S. 2020/21 (Nota prot.n.23072 del 30/09/2020)	€ 13.185,64	€ 9.936,43	€ -		€ 13.185,64	€ 9.936,43
a. Budget per ATA pari al 20%	€ 2.637,13	€ 1.987,29	€ -	€ -	€ 2.637,13	€ 1.987,29
b. Budget per DOC pari al 80%	€ 10.548,51	€ 7.949,14	€ -	€ -	€ 10.548,51	€ 7.949,14
RISORSE COMPLESSIVE	€ 13.185,64	€ 9.936,43	€ -	€ -	€ 13.185,64	€ 9.936,43

4. Complessivamente:

SUDDIVISIONE RISORSE	COMPETENZA		ECONOMIE		TOT.	
	LS	LD	LS	LD	LS	LD
	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327
FIS A.S. 2020/21 (Nota prot.n.23072 del 30/09/2020) (**)	€ 38.632,30	€ 29.112,51	€ 3.118,94	€ 2.350,37	€ 41.751,24	€ 31.462,88
(**) Decurtazione parte variabile a carico FIS Ind.tà Direzione DSGA per organico diritto	-€ 4.140,24	-€ 3.120,00	€ -	€ -	-€ 4.140,24	-€ 3.120,00
Valorizzazione merito (Nota prot.n.23072 del 30/09/2020)	€ 13.185,64	€ 9.936,43	€ -	€ -	€ 13.185,64	€ 9.936,43
RISORSE COMPLESSIVE	€ 47.677,70	€ 35.928,94	€ 3.118,94	€ 2.350,37	€ 50.796,64	€ 38.279,31
a. Budget per ATA pari al 20%	€ 9.535,54	€ 7.185,79	€ 182,81	€ 137,76	€ 9.718,35	€ 7.323,55
b. Budget per DOC pari al 80%	€ 38.142,16	€ 28.743,15	€ 2.936,13	€ 2.212,61	€ 41.078,30	€ 30.955,76
RISORSE COMPLESSIVE	€ 47.677,70	€ 35.928,94	€ 3.118,94	€ 2.350,37	€ 50.796,64	€ 38.279,31

1. Gli stanziamenti ottenuti sono così ripartiti:

a. DOCENTI:

STANZIAMENTO DOCENTI	COMPETENZA		ECONOMIE		TOT.	
	LS	LD	LS	LD	LS	LD
	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327
a. FIS	€ 27.593,65	€ 20.794,01	€ 2.936,13	€ 2.212,61	€ 30.529,78	€ 23.006,62
b. Funzioni strumentali al POF	€ 4.302,23	€ 3.242,07	€ -	€ -	€ 4.302,23	€ 3.242,07
c. Ore eccedenti colleghi assenti	€ 2.204,58	€ 1.661,33	€ 2.981,86	€ 2.247,07	€ 5.186,45	€ 3.908,40
d. Aree a rischio: Ass.ne art. 9	€ 759,34	€ 572,22	€ 1.296,97	€ 977,37	€ 2.056,31	€ 1.549,59
g. CSS	€ 1.112,15	€ 838,09	€ 1.118,78	€ 843,09	€ 2.230,93	€ 1.681,18
d. Valorizzazione merito	€ 10.548,51	€ 7.949,14	€ -	€ -	€ 10.548,51	€ 7.949,14
TOTALE STANZIAMENTI DOCENTI	€ 46.520,46	€ 35.056,86	€ 8.333,75	€ 6.280,14	€ 54.854,21	€ 41.337,00

RIPARTIZIONE STANZIAMENTO DOCENTI	ORE		IMPORTO ORARIO	COMPLESSIVO	
	DA	A		LS	LD
				€ 17,50	1,327
1. Per attività di collaborazione con il D.S	120		€ 17,50	€ 2.786,70	€ 2.100,00
2. Per Responsabili e vice di sede e orario	550		€ 17,50	€ 12.772,38	€ 9.625,00
3. Per att. non di insegn. indicate dal CD	274		€ 17,50	€ 6.362,98	€ 4.795,01
4. Per MOF: Progetti di Ist. delle F.S.	66	705	€ 17,50	€ 16.363,33	€ 12.331,07
4. Per MOF: Visite e viaggi istruz	0		€ 17,50	€ -	€ -
5. Per Commissioni e Referenti DSA	229		€ 17,50	€ 5.307,46	€ 3.999,59
6. Addetti alla "Sicurezza"	150		€ 17,50	€ 3.483,38	€ 2.625,00
7. Funzioni strumentali al POF	185	240	€ 17,50	€ 5.573,40	€ 4.200,00
TOTALE STANZIAMENTI DOCENTI				€ 52.649,68	€ 39.675,67

Le attività e le condizioni per l'attribuzione dei compensi accessori ai Docenti sono riportati nell'allegato "A". Gli eventuali avanzi risultanti a consuntivo potranno essere suddivisi nelle voci di contrattazione fino a copertura dell'intero budget previsto.

b. PERSONALE ATA:

STANZIAMENTO ATA	COMPETENZA		ECONOMIE		TOT.	
	LS	LD	LS	LD	LS	LD
	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327
a. FIS	€ 6.898,41	€ 5.198,50	€ 182,81	€ 137,76	€ 7.081,22	€ 5.336,26
b. Incarichi specifici	€ 2.575,34	€ 1.940,72	€ -	€ -	€ 2.575,34	€ 1.940,72
b. Integrazione MOF secondo Intesa 02/10/2014 incarichi al personale titolare di posizioni economiche ATA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
c. Convenzione EE.LL.Funz.Miste ATA	€ 7.436,20	€ 5.603,77	€ -	€ -	€ 7.436,20	€ 5.603,77
d. Ore eccedenti colleghi assenti	€ -	€ -	€ 942,02	€ 709,89	€ 942,02	€ 709,89
e. Valorizzazione merito	€ 2.637,13	€ 1.987,29	€ -	€ -	€ 2.637,13	€ 1.987,29
TOTALE STANZIAMENTI ATA	€ 19.547,08	€ 14.730,28	€ 1.124,83	€ 847,65	€ 20.671,91	€ 15.577,93

Handwritten signatures and initials: OO, 17, 25, BR, PD.

RIPARTIZIONE STANZIAMENTO ATA	COMPETENZA	
	LS	LD
	1,327	1,327
1. Attività diretta e indiretta nei progetti	€ 7.436,20	€ 5.603,77
2. Attività varie	€ 10.660,37	€ 8.033,44
3. Incarichi specifici	€ 2.575,34	€ 1.940,72
TOTALE STANZIAMENTI ATA	€ 20.671,91	€ 15.577,93

Le attività e le condizioni per l'attribuzione dei compensi accessori al Personale ATA sono riportati nell'allegato "B". Gli eventuali avanzi risultanti a consuntivo potranno essere suddivisi nelle voci di contrattazione fino a copertura dell'intero budget previsto.

2. Modalità di erogazione:

- * Le retribuzioni forfetarie sono rapportate ai mesi di servizio: 10 mesi = 100% (da settembre a giugno)
- * Le retribuzioni forfetarie sono riconosciute in proporzione alla realizzazione degli obiettivi assegnati e del servizio effettivamente reso (assenze > di 15 gg. valgono 1 mese)
- * Tutte le attività vanno auto dichiarate e/o certificate dai rispettivi referenti o coordinatori mediante relazione finale o appositi moduli da presentare al D.S. entro il 10 giugno
- * E' ammessa la compensazione tra le somme o le ore assegnate alle varie attività nell'ambito del totale complessivo del Fondo d'Istituto
- * Retribuzione ore aggiuntive di insegnamento €. 35,00 – non insegnamento €. 17,50; personale ATA Coll.Scol. €. 12,50 – Ass.Amm/vi €. 14,50

Art. 25 – Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti, a seguito di presentazione della relazione finale sull'attività svolta.

Art. 26 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi su esplicita richiesta del dipendente e con parere favorevole del DSGA (valutazione delle esigenze di servizio).

Art. 27 – Incarichi specifici e assegnazione sedi

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica;
 - disponibilità degli interessati;
 - anzianità di servizio.
3. Il Dirigente, sentito il DSGA, prima dell'inizio delle lezioni, assegna il personale ai plessi, secondo quanto previsto dal CCNL art.6 c.2 l.h,i,m.



Art. 28 – Ferie

1. Per il personale A.T.A., le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del DSGA.
2. La concessione di ferie, festività e recuperi è subordinata alle esigenze di servizio.
3. Le ferie andranno godute prioritariamente nei giorni di sospensione dell'attività didattica.
4. Per esigenze di carattere organizzativo del servizio (piano presenze), tutto il personale A.T.A. dovrà produrre un prospetto ferie personale, relativo a tutto l'anno scolastico, entro il 30 novembre. Chi non presenta il proprio piano ferie/festività entro i termini indicati dovrà adeguarsi al piano ferie già predisposto.
5. Poiché la mansione della persona in ferie deve essere coperta dal personale in servizio, la eventuale richiesta di giorni di ferie nei periodi di attività didattica (inizio lezioni – 30/06), e non già previsti nel prospetto ferie personale di cui al p. 4, dovrà essere presentata al Dirigente con almeno 30 giorni di anticipo (se possibile), considerato che la loro concessione sarà subordinata ad un accurato "passaggio di consegne" tra colleghi.
6. Il piano ferie relativo ai periodi di Natale, Pasqua e ai mesi estivi (luglio – agosto) sarà autorizzato almeno 10 giorni prima dell'inizio delle vacanze, tenendo in considerazione i seguenti elementi:
 - a. La sede centrale, con gli Uffici di segreteria e presidenza, può attuare la chiusura totale solo nei giorni pre-festivi: deve essere assicurata la presenza in servizio di almeno 1 Assistente Amministrativo (escluso il D.S.G.A.) e di 1 Collaboratore Scolastico.
Nel caso in cui lo stesso periodo di ferie sia richiesto da tutto il personale, sarà modificata la richiesta del dipendente disponibile; in mancanza di personale disponibile, sarà adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie continuativi nei mesi di luglio e agosto;
 - b. Le sedi diverse dalla sede centrale potranno effettuare la chiusura totale e il personale Collaboratore Scolastico in servizio potrà essere utilizzato, a richiesta o per esigenze dell'Amministrazione, presso la sede centrale o altre sedi.
7. L'eventuale variazione del piano ferie, anche per evitare danni economici al lavoratore, potrà avvenire solo per gravi e motivate esigenze di servizio o personali.
8. Eventuali residui (max. 5 giorni) saranno fruiti, come da CCNL, previo accordi con il DSGA.

Art. 29 – Valorizzazione del merito del personale scolastico

1. L'attività del personale docente è valutata dal Dirigente, in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti, al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, co. 126, 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del D.Lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2019/20 corrispondono a € 10.081,46 (l.d.) € 13.378,10 (l.s.)
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - il compenso più basso non potrà essere inferiore a 150,00 euro, quello più alto non potrà essere superiore a 1.500,00 euro.

Il presente articolo viene sostituito come segue:

2. Dall'a.s. 2020-21 le risorse afferenti a tale voce contrattuale, assegnate per retribuire la valorizzazione del personale scolastico ai sensi della Legge 27/12/2019, n.160 c. 249, sono

utilizzate nella contrattazione integrativa per valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 del CCNL 29/11/2007.

3. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale scolastico per l'a.s. 2020/21 corrispondono a € 9.936,43 (l.d.) € 13.185,64 (l.s.)
4. Tali risorse rispettano gli stessi vincoli di utilizzo del FIS di cui all'art.40 c.5 del CCNL del 19/04/2018 e vengono suddivise in parte proporzionale fra il personale docente e ATA.

A tal fine si fa riferimento alla tabella di suddivisione predisposta all'art. 23.

Art. 30 – Permessi brevi del personale docente

1. Il recupero dei permessi brevi del personale docente, fruiti durante le attività funzionali all'insegnamento, dovrà essere svolto attraverso attività organizzative di cui all'art. 28 del CCNL 2016/2018, art. 25 del D.Lgs. n.165 del 2001 e art. 1 comma 83 Legge 107/2015.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 31 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 32 – Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.
2. Come da Verbale C.D. del 01/09/2015 non viene nominato RSPP interno.

Art. 33 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
4. Alle figure sensibili viene destinato un importo gravante sul F.I.S. rispettivamente del personale Docente e ATA.




TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 8, comma 2, del DI n. 129 del 28/08/2018.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 35 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. There are two distinct signatures, one larger and one smaller, followed by the initials 'BIS' and a circled 'PO'.